

ENEL S.p.A. - CENTRALE DI OSTIGLIA  
 ARCHIVIO AMBIENTALE  
 ACO | AF | 30 26

OS 234

Mod. 39

MANTOVA D 775

CENTRALE DI OSTIGLIA  
 Prot. N. 18148  
 Class. N. 115.09.5/11  
 Data 27 LUG 1983

*Il Ministro dei Lavori Pubblici*

DI CONCERTO

III<sup>o</sup>/AE  
 1078  
 DEI LAVORI PUBBLICI  
 002829 23 MAG 1983  
 RAGIONERIA

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

CORTE DEI CONTI  
 PRESSO IL  
 MINISTERO DELL'ILL. PP.  
 2 GIU 1983  
 Prot. N. 2842

VISTO il decreto interministeriale 9 dicembre 1968 n. 14, registrato alla Corte dei Conti addì 23 maggio 1969 reg. 9 LL.PP. foglio 149, con il quale venne assentita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - la concessione, regolata dal disciplinare 29 aprile 1968 n. 27681, di derivare dal fiume Po, in territorio del Comune di Ostiglia (Mantova), una portata non superiore a moduli 100 di acqua per uso industriale (e propriamente per condensazione di vapore della propria centrale termoelettrica di Ostiglia), con l'obbligo della restituzione integrale della portata derivata nello stesso fiume;

CONSIDERATO che con provvedimento ministeriale 15 luglio 1971 n. 736 venne approvato, ai sensi dell'art. 24 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche di cui al R.D. 14/8/1929 n. 1285, il certificato di collaudo delle opere relative alla suddetta derivazione, redatto in data 6 aprile 1971 dall'allora competente Ufficio del Genio Civile di Mantova;

VISTA l'istanza 7 maggio 1971 dell'Ente Nazionale per la Energia Elettrica - ENEL -, corredata di progetto a firma degli Ingg. Franco Favero e Giovanni Rinaldi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Po, in comune di Ostiglia (Mantova), l'ulteriore portata di moduli 300 per uso industriale (propriamente per uso raffreddamento dei condensatori delle sezioni termiche



# Il Ministro dei Lavori Pubblici

seconda, terza e quarta della centrale termoelettrica di Ostiglia (per altri usi interni della centrale), con restituzione integrale delle acque derivate nello stesso fiume;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate opposizioni ma soltanto le seguenti richieste:

- 1) l'Amministrazione della Provincia di Mantova, con nota 9/8/1973 n. 5803, ha chiesto che venga prescritto l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 10 del Testo Unico delle leggi sulla pesca 8/10/1931 n. 1064;
- 2) l'Ufficio Provinciale di Mantova della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, con nota 6 ottobre 1973 n. 6437, ha chiesto che da parte dell'Ente istante siano osservate le disposizioni vigenti per quanto concerne gli eventuali attraversamenti di ferrovie e tranvie in regime di concessione;
- 3) il rappresentante dello Stabilimento Ittiogenico di Brescia, con dichiarazione resa in sede di visita locale come da relativo verbale in data 11 settembre 1973, ha chiesto che sia fatto obbligo all'ENEL:
  - a) di porre all'inizio delle opere di presa una serie di griglie in ferro, l'ultima delle quali con sbarre aventi luce libera non superiore a mm. 10, in modo da impedire che i pesci siano trasportati nel canale di derivazione;
  - b) di procedere annualmente alla immissione nel tratto del corso d'acqua interessato dall'opera di presa di n. 110.000 (cento-



- 3 -

# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

diecimila) carpetto da cm. 4/5 e di effettuare le relative operazioni nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia;

CONSIDERATO che il Magistrato per il Po, con il nulla osta nei riguardi idraulici rilasciato con nota 8 marzo 1972 n. 3582/6671, ha avanzato la richiesta di specifici obblighi da imporre all'Ente concessionario a salvaguardia degli interessi idraulici, della navigazione, del buon regime del corso d'acqua e in particolare, dell'osservanza della legge 10/5/1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento per quanto concerne lo scarico delle acque dopo la loro utilizzazione;

CHE l'Ufficio Idrografico del Genio Civile per gli Studi del Bacino del Po, con nota 11/9/1976 n. 1063, nel fornire i dati idrologici ha chiesto che l'Ente concessionario provveda ad installare alla presa ed alla restituzione degli idonei strumenti registratori della portata ed ad eseguire le opere necessarie per effettuare le misure di portata ed i relativi controlli nonché ad installare un adeguato numero di registratori della temperatura delle acque per l'osservanza delle disposizioni della citata legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

CONSIDERATO che per quanto concerne le richieste avanzate in sede d'istruttoria e sopra richiamate esse trovano sostanziale accoglimento in apposite clausole inserite nel disciplinare di concessione di cui appreso;

CHE sulla base dei dati idrologici forniti dal competente



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

Ufficio Idrografico la portata derivabile va fissata in moduli 300 con l'obbligo della restituzione integrale;

CHE giusta comunicazione fatta dall'Ente concessionario con nota 14 giugno 1973 n. 195322, l'utilizzazione ha avuto inizio il 20 aprile 1973 limitatamente alla portata di moduli 100 (mc. 10);

RITENUTO che può farsi luogo alla concessione della suddetta derivazione d'acqua, da assimilare a quella ad uso potabile, assegnando la scadenza all'8 dicembre 2038, data di scadenza della concessione di cui al sopra richiamato decreto interministeriale 9 dicembre 1968 n. 14, con l'obbligo del pagamento del relativo canone annuo come esprz fissato nel dispositivo del presente decreto;

VISTO il disciplinare sottoscritto dai sigg. Dr. Ing. Franco Favero e Dr. Ing. Lambertini Giovanni nell'interesse e per conto dell'Ente concessionario, presso il Nucleo Operativo di Mantova del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, in data 25 luglio 1979, repertorio n. 35638, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve'essere vincolata la concessione;

CONSIDERATO che l'ENEL con istanza in data 12 marzo 1980 ha dichiarato che le opere di scarico delle acque della suddetta derivazione insistono su area di sua proprietà e parte su terreni di proprietà comunale per i quali è in corso l'istruttoria per la formale concessione e che tale dichiarazione è stata confermata dal Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto con nota 30/4/1980 n. 3007/79 e che,



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

pertanto, non sono da prescrivere termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni;

CHE il suddetto disciplinare è da intendersi modificato:

a) all'art. 8 - termine per l'attuazione delle opere nel senso che i termini fissati decorrono dalla data del presente decreto;

b) all'art. 11, lettere a) e b) nel senso che in applicazione del decreto legge 2 ottobre 1981 n. 546 convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981 n. 692 l'Ente concessionario è tenuto a corrispondere i seguenti canoni:

1) annue £ 800.000, in ragione di £ 8.000 per modulo e per moduli 100, dal 20 aprile 1973, data di inizio dell'utilizzazione limitatamente alla portata di moduli 100 di acqua, al 30 ottobre 1981, giorno antecedente a quello di decorrenza del nuovo canone di cui al decreto legge 2/10/1981 n. 540 convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981 n. 692;

2) annue £ 12.500.000, in ragione di £ 125.000 per modulo e per i suddetti moduli 100 dal 1°/11/1981, in applicazione della citata legge 1/12/1981 n. 692, alla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori;

3) annue £ 37.500.000, in ragione di £ 125.000 per modulo e per i complessivi moduli 300 di concessione dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori, in poi;

SENTITA la Regione Lombardia che con dichiarazione consiliare del 4/12/1975 n. 2803 ha espresso parere favorevole;



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

SENTITO il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 16/12/1976 n. 816;

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 ed il regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14/8/1920 n. 1285 e le successive modificazioni;

VISTA la legge 6 dicembre 1962 n. 1643 di nazionalizzazione del settore elettrico e le relative norme di attuazione;

## D E C R E T A

Art. 1)- Salvi i diritti di terzi, respinte le richieste di cui non è fatta ragione nelle premesse del presente decreto e nel disciplinare di concessione, è concesso all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - (codice fiscale 00811720580) di derivare dal fiume Po, in territorio del Comune di Ostiglia (Mantova), la portata non superiore a moduli 300 (in aggiunta ai moduli già concessi con decreto interministeriale 9 dicembre 1968 n. 14) ad uso industriale (propriamente per la condensazione del vapore della centrale termoelettrica di Ostiglia e per i servizi ausiliari) con l'obbligo della restituzione integrale dell'acqua derivata nello stesso fiume;

Art. 2)- La concessione che scadrà l'8 dicembre 2038, data di scadenza della precedente concessione di cui al decreto intermi



# Il Ministro dei Lavori Pubblici

ministeriale 9 dicembre 1968 n. 14, è subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 25 luglio 1979 repertorio n. 35638, che si approva con la modifica di cui alla premesse, e verso il pagamento dei seguenti canoni:


a) annue £ 800.000 in ragione di £ 8.000 per modulo e per moduli 100 dal 20 aprile 1973, data di inizio dell'utilizzazione limitatamente alla portata di moduli 100 di acqua, al 30 ottobre 1981, giorno antecedente a quello di decorrenza del nuovo canone di cui al decreto legge 2/10/1981 n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981 n. 692;

b) annue £ 12.500.000, in ragione di £ 125.000 per modulo e per i suddetti moduli 100 dal 1° novembre 1981, in applicazione della citata legge 1/12/1981 n. 692, alla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori;

c) annue £ 37.500.000, in ragione di £ 125.000 per modulo e per i complessivi moduli 300 di concessione, dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori in poi.

Art. 3)- Tenuto conto che le opere di presa sono state attuate in forza della precedente concessione di cui al decreto interministeriale 9/12/1968 n. 14 e che non occorre procedere alla espropriazione di terreni di terzi, i termini per il completamento delle opere sono i seguenti, con decorrenza dalla data del presente decreto, intendendosi in tal senso modificato l'art. 8 del citato disciplinare:

1) mesi 3 (tre) per la presentazione del progetto esecuti-



# Il Ministro dei Lavori Pubblici

vo delle opere di raddoppio delle tubazioni di scarico e delle tubazioni per l'acqua dei servizi ausiliari;

- 2) mesi 6 (sei) per l'inizio dei lavori relativi alle suddette opere;
- 3) mesi 12 (dodici) per l'ultimazione dei lavori.

Art. 4)- L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente anno finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

L'Ingegnere del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, designato per la provincia di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li 11 MAG. 1983

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

*Nicolazzi*

f.º Nicolazzi

IL MINISTRO DELLE FINANZE

*Forse*  
f.º forse

MINISTERO DEL TESORO  
Regione Veneta, presso il Ministero dei Lavori Pubblici

A volte annotata al n. 98 del registro dei decreti  
di cui non deriva impegno di spesa (Div. II)

IL DIRETTORE DELLA REGIONERIA  
30-5-83

*D'Auria*  
f.º D'Auria

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 21 GIU. 1983

Reg. 9. Leg. Fed. 386  
11.1.1983  
*[Signature]*